Rovigo, lì …….. 2024

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

TERMINALE GNL ADRIATICO S.r.l. corrente in Milano, Via Santa Radegonda, 8, Codice Fiscale n. 13289520150, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA 1788519, in persona del proprio procuratore speciale, sig. Alfredo Balena (di seguito, per brevità, "**Adriatic LNG"** o "**Sponsor"** o "**Società")**.

e

COMUNE DI ROVIGO – SETTORE CULTURA – SEZIONE ATTIVITA' TEATRALE, corrente in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II 1, P.IVA e Codice Fiscale 00192630291, in persona del Vicesindaco Andrea Bimbatti, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 27 del 04.07.2024 e di seguito indicato come "Comune di Rovigo (di seguito, per brevità, "**Comune di Rovigo**" o "**Teatro Sociale**" o "**Sponsee**"**)**

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

Premesso che:

A. TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L è impegnata nella gestione di un terminale marino per il ricevimento, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto sito nel mare Adriatico, al largo di Porto Levante (Rovigo).

B. La Società è già *sponsor* di diversi programmi ed iniziative culturali volti a favorire lo sviluppo sociale e ad accrescere l'offerta culturale nella realtà della Città di Rovigo e della sua Provincia.

C. Il Teatro Sociale venne eretto fra il 1817 ed il 1819, rispecchiando la convinzione dell'epoca che considerava il melodramma come il genere di spettacolo meritevole della massima considerazione. L'inaugurazione ufficiale si tenne il 26 aprile 1819, all'avvio della prima stagione, con la rappresentazione "Adelaide di Borgogna", appositamente composta da Pietro Generali, il musicista italiano allora considerato secondo solo a Rossini. Il Teatro fu rilevato dall'Amministrazione Comunale che dal 1964 ad oggi, oltre a curarne il radicale restauro, provvede alla sua gestione diretta affidata all'Assessorato alla Cultura e Spettacolo del comune di Rovigo. Oggi, oltre alla stagione lirica e di balletto, il Teatro Sociale ospita un'affermata e seguitissima stagione di prosa, una stagione concertistica e numerose altre iniziative di spettacolo rivolte anche a favore dei giovani.

D. Fra le varie iniziative avviate nel 2024 dallo Sponsee vi è la promozione della stagione teatrale che il Teatro Sociale di Rovigo intende svolgere da ottobre 2024 ad aprile 2025 denominata "Stagione Teatrale 2024-2025 – progetti speciali" (di seguito, l'**"Attività")**, caratterizzata da spettacoli di lirica, prosa, danza, musical, concerti, incontri di approfondimento delle opere e un corposo programma dedicato al Teatro Ragazzi. L'Attività inoltre ricomprende la costruzione delle scenografie per 4 titoli delle opere su sette con attenzione ai processi di

economia circolare sia per la costruzione di nuovi allestimenti che per il riallestimento di opere già esistenti. A Sant'Apollinare, piccola frazione di Rovigo, opera un laboratorio di scenografia e sartoria imponente, dove i tecnici del Teatro Sociale di Rovigo costruiscono scene, attrezzeria e creano costumi delle opere che si allestiscono sul prestigioso palcoscenico. Si aggiunge, inoltre, un'iniziativa di particolare pregio che vedrà rinsaldare un rapporto con La Fondazione Teatro La fenice di Venezia per l'allestimento dell'opera Elisir d'amore di Donizetti, progetto speciale di cui LNG sarà partner cruciale.

E. Lo Sponsee al fine di garantire la massima visibilità e promozione dell'Attività organizzerà una conferenza stampa (di seguito, **"Conferenza Stampa"**) presso una sede concordata tra le Parti, alla quale sarà invitato un rappresentante della Società. L'Attività sarà inoltre pubblicizzata sulla stampa locale attraverso un comunicato che sarà condiviso con la Società prima dell'invio alle redazioni locali della Provincia di Rovigo (di seguito, il "**Comunicato Stampa**"), sul sito dello Sponsee e sui social network dello Sponsee.

F. La LNG è interessata a promuovere e pubblicizzare la propria immagine nell'ambito dell'Attività organizzata dal Teatro Sociale, beneficiandone in termini di visibilità sulla stampa e di ricaduta positiva d'immagine in ambito locale.

G. È intenzione delle qui costituite Parti disciplinare i reciproci rapporti secondo le modalità, condizioni e termini previsti nel presente contratto (di seguito il "**Contratto di Sponsorizzazione")**.

1. PREMESSE

Le premesse di cui sopra e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Sponsorizzazione, hanno natura di patto e funzione interpretativa.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di Sponsorizzazione ha per oggetto la sponsorizzazione, da parte di Adriatic LNG, delle Attività, come sopra definite nelle premesse e secondo le modalità e con i limiti di seguito definiti.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Lo Sponsee si impegna, mediante la sottoscrizione del presente Contratto di Sponsorizzazione, a porre in essere le attività di seguito elencate:

- promozione del nome e dell'immagine dello Sponsor, tramite l'inserimento del logo di Adriatic LNG sul sito del Comune di Rovigo e sui social ufficiali dello Sponsee (es. facebook, instagram)*;*

- redazione del Comunicato Stampa descritto alla lettera E delle premesse;

- organizzazione della Conferenza Stampa descritta alla lettera E delle premesse, ed invito a partecipare alla stessa di un rappresentante di Adriatic LNG da comunicarsi alla Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Conferenza Stampa;

- citazione della Società in qualità di *sponsor* negli strumenti pubblicitari e di comunicazione (quali, a titolo esemplificativo, i comunicati stampa a cura dell'ufficio stampa dello Sponsee) che verranno realizzati per pubblicizzare l'Attività;

- inserimento del logo della Società, in qualità di *sponsor*, nel materiale di comunicazione prodotto per pubblicizzare l'Attività quali, a titolo esemplificativo, dépliant, manifesti e locandine, opuscoli;

- messa a disposizione di Adriatic LNG di un numero complessivo massimo di 10 (dieci) posti a sedere che la Società potrà richiedere allo Sponsee nel corso dell'Attività descritta alla lettera D delle premesse ed in relazione a ciascuno degli spettacoli ricompresi nell'ambito dell'Attività, con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore dalla data di ciascuno spettacolo, e che lo Sponsee si impegna a concedere nei limiti della disponibilità dei posti liberi, nella migliore posizione disponibile;

- possibilità di usufruire giovedì 14 dicembre 2023 della sala "Ridotto" del Teatro Sociale per i saluti di Natale in occasione del concerto "Nell'Olimpo di Beethoven", riservando alla Società n.50 biglietti per gli ospiti della stessa. Eventuali altri biglietti potranno essere acquistati dalla Società.

3.1 In relazione all'Attività, alle attività e agli obblighi richiamati all'articolo 3.1, lo Sponsee si impegna inoltre a realizzare due report informativi (**"Report 1"**, **"Report 2",** congiuntamente indicati come "**Report Informativi**") che contengano, in via esemplificativa e non esaustiva, gli elementi e/o le informazioni di seguito riportati:

- materiale fotografico (almeno 5 foto da 3MG che riportino i segni distintivi della Società);
- indicazione degli enti pubblici e privati coinvolti (quali sponsor, patrocinatori o simili);
- rassegna stampa;
- descrizione del bacino di utenza coinvolto;
- uso del logo della Società;
- materiale di comunicazione realizzato e sua diffusione.

Ciascuno dei Report Informativi dovrà essere realizzato utilizzando il modello consegnato dallo Sponsor allo Sponsee e a quest'ultimo ben noto (allegato al presente Contratto di Sponsorizzazione - All. 3), e che farà riferimento all'Attività e alle attività ad essa afferenti e dovrà essere consegnato alla Società secondo le seguenti tempistiche e modalità:

Report 1: farà riferimento alla Conferenza Stampa e all'Attività e alle attività del 2024 e dovrà essere consegnato alla Società entro il 31 gennaio 2025;

Report 2: farà riferimento all'Attività e alle attività del 2024 e 2025 e dovrà essere consegnato alla Società entro il 30 giugno 2025.

Ciascuno dei Report Informativi che dovesse essere realizzato senza utilizzare il predetto modello di riferimento (All.), sarà considerato come non realizzato ai fini e per gli effetti del presente Contratto di Sponsorizzazione.

In relazione alle predette attività, lo Sponsee s'impegna espressamente al rispetto delle indicazioni fornite dallo Sponsor e, in particolare, a rispettare integralmente le indicazioni contenute nelle "Linee Guida" allegate al presente Contratto di Sponsorizzazione.

3.2 I segni distintivi della Società, logo incluso, le immagini, le fotografie e ogni altro materiale su qualsiasi supporto fornito dallo Sponsor allo Sponsee potranno essere utilizzati dallo Sponsee esclusivamente ai fini qui definiti, e previa valutazione positiva, da parte di Adriatic LNG, dell'idoneità del loro utilizzo a tali fini.

3.3 Ogni costo, onere, spesa o esborso necessari, relativi o connessi all'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto di Sponsorizzazione, salvo diversa previsione del medesimo, s'intenderà esclusivamente a carico dello Sponsee, ivi inclusi tasse e diritti applicabili a norma di legge fra cui, a titolo meramente esemplificativo, imposte indirette e oneri di registrazione, l'Imposta Comunale Pubblicità (ICP), il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari, i Diritti Pubbliche Affissioni (DPA) o la Tassa/Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP).

3.4 È espressamente esclusa ogni partecipazione e conseguente responsabilità dello Sponsor alle attività relative all' organizzazione ed alla gestione dell'Attività di cui sopra e, in generale, alle attività dello Sponsee. Lo Sponsee si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata Adriatic LNG da qualsiasi danno cagionato e/o derivante dal mancato adempimento degli obblighi di legge o degli obblighi di cui al presente Contratto di Sponsorizzazione nonché da qualsiasi pretesa o richiesta di terzi, pubblici o privati, connessa o derivante: **(i)** dall'Attività; **(ii)** dalle attività di cui all'articolo 3.1 di cui sopra; **(iii)** da qualsiasi altra condotta, attiva od omissiva, posta in essere dallo Sponsee e/o dai suoi dipendenti, dalle persone fisiche o giuridiche connesse alla sua organizzazione e/o da altri soggetti da esso eventualmente incaricati e/o da soggetti terzi in relazione al presente Contratto di Sponsorizzazione e alle richiamate attività.

3.5 Adriatic LNG si impegna verso lo Sponsee a corrispondere l'importo definito al punto 4 del presente Contratto di Sponsorizzazione e, a propria esclusiva discrezione, ad intervenire nella stesura del Comunicato Stampa sopra citato.

3.6 Adriatic LNG si riserva il diritto di effettuare, anche a mezzo di un proprio dipendente o terzo incaricato, fotografie e/o riprese video dell'Attività. Nell'ambito di tali attività Adriatic LNG agirà in conformità al Regolamento EU 2016/679 e/o altra legge e/o regolamento applicabili. Inoltre, lo Sponsee, con espressa rinunzia a qualsivoglia corrispettivo, autorizza lo Sponsor:

a) alla realizzazione di riprese filmate, di immagini da esse ricavabili, nonché alla pubblicazione delle fotografie realizzate durante l'Attività su qualsiasi supporto realizzate o trasferite;

b) alla duplicazione di dette riprese e/o immagini ed al loro utilizzo mediante riproduzione televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso nonché al loro utilizzo nell'ambito di iniziative interne alla Società o pubbliche (quali, ad esempio, *meetings*, incontri pubblici, presentazioni, manifestazioni) ivi comprese attività promo-pubblicitarie inerenti

l'iniziativa e la pubblicazione delle stesse sul sito ufficiale di Adriatic LNG, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi.

3.7 Al fine di permettere ad Adriatic LNG lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.7, lo Sponsee si obbliga ad assolvere ogni adempimento di legge, avente ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: informative, liberatorie, consensi, permessi e/o autorizzazioni necessari, anche di terzi, in ambito, *inter alia*, privacy (trattamento dei dati personali e sensibili, e di immagini di persone coinvolte nelle iniziative) e diritto d'autore. Lo Sponsee manterrà a disposizione e nella disponibilità dello Sponsor la predetta documentazione, ovvero rilascerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità una dichiarazione avente ad oggetto specifico l'adempimento delle suddette previsioni.

4. RESPONSABILITÀ

4.1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

4.2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

4.3. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

4.4. Lo Sponsor non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a cause ad essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

4.5. Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

5. COMPENSO

5.1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo Sponsee e per i diritti da questo concessi, così come stabiliti dal presente Contratto di Sponsorizzazione, lo Sponsor corrisponderà allo Sponsee una somma omnicomprensiva di € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA se dovuta, che verranno pagati a seguito di emissione di regolare fattura, secondo le modalità:

- € 15.000,00 (quindicimila,00) verranno fatturati dopo la consegna del Report 1, di cui all'articolo 3.2 di cui al presente Contratto di Sponsorizzazione.

- € 5.000,00 (cinquemila,00) verranno fatturati dopo la consegna del Report 2, di cui all'articolo 3.2 di cui al presente Contratto di Sponsorizzazione.

Il pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo sarà in ogni caso subordinato alla preventiva approvazione per iscritto, da parte di Adriatic LNG, del contenuto del Report Informativo, nulla essendo dovuto da quest'ultima allo Sponsee prima del verificarsi di tale circostanza.

5.2 Solo previa approvazione per iscritto da parte della Società del singolo Report Informativo, lo Sponsee avrà diritto a emettere a carico di Adriatic LNG la relativa fattura per l'importo di cui al punto 5.1.

5.3 Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura/nota di debito di cui al precedente punto 5.2, tramite bollettino PagoPa, il quale verrà opportunamente emesso, a favore del Comune di Rovigo.

5.4 La fattura in formato elettronico dovrà essere trasmessa tramite il sistema SdI (Sistema di Interscambio) secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla prassi vigente. Qualora lo Sponsee sia soggetto esonerato dall'obbligo di emissione di fattura elettronica, lo stesso invierà a mezzo mail all'indirizzo amministrazione.fornitori@adriaticlng.it, attestazione di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica, indicante i riferimenti della norma in virtù della quale si beneficia dell'esenzione, nonché il possesso di ogni eventuale requisito richiesto. L'attestazione dovrà essere sottoscritta da legale rappresentate. In questo caso lo Sponsee provvederà a inviare la fattura, in formato pdf, all'indirizzo amministrazione.fornitori@adriaticlng.it. Adriatic LNG si impegna ad effettuare la stampa su supporto cartaceo della suddetta fattura. Non farà pertanto seguito la spedizione tramite posta ordinaria.

6. DURATA DEL CONTRATTO

6.1 Il presente Contratto di Sponsorizzazione sarà efficace con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sponsorizzazione e cesserà alla conclusione di tutte le attività relative all'oggetto dello stesso e comunque non oltre il 30 giugno 2025, fermo l'obbligo dello Sponsor di pagare il corrispettivo, se dovuto, e l'obbligo dello Sponsee di rispettare quanto previsto all'articolo 3 e ai successivi articoli 10 e 11 anche successivamente alla data in cui verranno ultimate le attività oggetto del presente Contratto di Sponsorizzazione, per il periodo massimo consentito dalla legge. A decorrere dalla data di cessazione del Contratto di Sponsorizzazione il logo, il nome e qualsiasi altro segno distintivo della Società non potranno essere utilizzati in nessun caso dall'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È dunque espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

7. RECESSO

7.1 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di recedere dal presente Contratto di Sponsorizzazione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC o raccomandata AR all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

7.2 Resta, peraltro, inteso che, laddove a recedere sia lo Sponsee, quest'ultimo dovrà corrispondere ad Adriatic LNG, a titolo di penale per il recesso anticipato, un importo pari al compenso totale di cui al precedente articolo 5, impregiudicato il diritto di Adriatic LNG al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

7.3 In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.:

a) il mancato rispetto da parte dello Sponsee dei propri obblighi di cui all'art. 3;

b) qualsiasi evento negativo riguardante lo Sponsee che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dello Sponsor;

c) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti;

d) la cessione del contratto come indicato nell'art. 9.

7.4 Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

8. RAPPORTI PRECEDENTI

Il presente Contratto di Sponsorizzazione annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo o intesa intervenuti tra le Parti relativamente al medesimo oggetto e alle medesime attività di cui alle premesse.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto allo Sponsee di cedere a terzi, inclusi membri e/o iscritti dello Sponsee, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il presente Contratto di Sponsorizzazione ed i diritti e/o i crediti da esso nascenti.

La violazione della presente disposizione giustifica, ex art. 1456 c.c., la risoluzione per inadempimento in favore dello Sponsor.

10. COMUNICAZIONI

10.1 Qualsiasi comunicazione inerente al presente Contratto dovrà essere formulata a mezzo PEC o raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

per lo Sponsee:
Comune di Rovigo
Sezione Attività Teatrale
Att. Edoardo Bottacin e Dott.ssa Carla Cibola
PEC comunerovigo@legalmail.it
Piazza Vittorio Emanuele II, 1

45100 Rovigo

per Sponsor:
Terminale GNL Adriatico Srl
Att. Giorgia Fonsatti
PEC terminale.gnl.adriatico@pcert.postecert.it
Via Santa Radegonda, 8
20121 Milano

10.2 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni degli indirizzi indicati in epigrafe.

11. MODIFICA

Ogni modifica al contenuto del presente Contratto di Sponsorizzazione sarà valida ed efficace soltanto se apportata per iscritto ed accettata, nella stessa forma, da entrambe le Parti.

12. RISERVATEZZA

12.1. Lo Sponsee si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutte le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito del presente Contratto di Sponsorizzazione, astenendosi dal pubblicare fotografie o articoli e comunque astenendosi dal disporre in qualunque modo, ivi compresa la diffusione, di quanto fosse venuto a conoscenza in ragione del presente Contratto di Sponsorizzazione, salvo esplicito benestare, reso in forma scritta e preventivamente, da parte dello Sponsor in favore dello Sponsee.

12.2 Le Parti convengono di considerare e trattare tutte le informazioni nell'ambito più severo ed assoluto della piena riservatezza, di farne buon uso esclusivamente per le finalità e con le modalità previste dal presente Contratto di Sponsorizzazione e di non mettere a disposizione dei terzi alcuna informazione, salvo espresso benestare dell'altra Parte.

12.3 Per prevenire la rivelazione a terzi delle informazioni riservate, ciascuna Parte adotterà le stesse cautele adottate per proteggere le proprie informazioni riservate e, in ogni caso, cautele quanto meno ragionevoli per evitare la diffusione o la conoscenza da parte di terzi non autorizzati delle informazioni riservate.

12.4 Tutti i documenti, disegni o altro materiale realizzato su qualsiasi tipologia di supporto che vengano prodotti, messi a disposizione o esibiti nell'ambito del presente Contratto di Sponsorizzazione sono di esclusiva proprietà e disponibilità della Parte che li ha prodotti o messi a disposizione, rimossa sin d'ora ogni rivendicazione o pretesa, per alcun motivo o causa.

13. TUTELA DELLA PRIVACY

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, anche per conto dei propri dipendenti e ausiliari ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, ad adempiere ogni prescrizione di legge, con riguardo all'eventuale trattamento di dati personali acquisiti e/o ricevuti dalle stesse, in esecuzione del presente Contratto di Sponsorizzazione, esclusivamente per i fini e nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, contenute (i) nel Regolamento Generale per la Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni; (ii) nel D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; (iii) in ogni altra normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali; (iv) nei provvedimenti e/o autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo (collettivamente, le "**Regole sulla Privacy**").

Ciascuna delle Parti si impegna, in caso di violazione delle Regole sulla Privacy da parte sua o dei suoi dipendenti o ausiliari, a manlevare e tenere indenne l'altra parte da danni, perdite, costi, spese, responsabilità derivanti da tale violazione.

I dati personali scambiati fra le Parti (inclusi dati personali di terzi interessati) saranno utilizzati solo al fine di dare esecuzione al presente Contratto e, in caso di scadenza o perdita di efficacia dello stesso, saranno restituiti o, a richiesta della Parte che li ha comunicati all'altra, distrutti. Tali dati personali sono altresì coperti dagli obblighi di riservatezza previsti dal presente Contratto di Sponsorizzazione.

In caso di indagine o procedimento avviato da un'autorità di controllo nei confronti di una Parte e in ogni altro caso previsto dalla Regole sulla Privacy, ciascuna Parte ne darà comunicazione all'altra in modo che la stessa possa valutare la situazione, salvo l'obbligo di indennizzo e manleva sopra indicato.

14. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS 231/2001

14.1. E' stato adottato dalla Società un Codice Etico quale insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide ed un Modello Organizzativo, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "**Decreto**") e successive modifiche e integrazioni, il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto citato.

14.2 E' interesse primario della Società che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

14.3. Qualsiasi violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo da parte dello Sponsee, dei suoi dipendenti, delle persone fisiche o giuridiche connesse alla sua organizzazione o di altri soggetti da esso eventualmente incaricati costituisce un inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto di Sponsorizzazione e determina la risoluzione del Contratto di Sponsorizzazione stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

14.4 A tal fine, lo Sponsee dichiara di aver preso conoscenza e si impegna ad osservare e far osservare ai soggetti di cui all'articolo 12.3 il Codice Etico e il Modello Organizzativo della Società disponibili sul sito internet **www.adriaticlng.it**.

14.5 Lo Sponsee dichiara che: **(i)** al momento della firma del presente Contratto di Sponsorizzazione e durante il periodo di validità dello stesso nessun socio, amministratore o dipendente dello Sponsee riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, ovvero è a conoscenza della prossima assegnazione a questi ultimi della predetta qualifica, fermo restando l'onere dello Sponsee di comunicare allo Sponsor ogni eventuale variazione rispetto a tale condizione; **(ii)** lo Sponsee si impegnerà a rispettare le leggi applicabili, incluse le leggi anti-corruzione e le disposizioni anti-corruzione e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto; e **(iii)** s'impegna a non impiegare le somme ricevute a titolo di corrispettivo ai sensi del presente Contratto di Sponsorizzazione, al fine di integrare atti corruttivi, anche tramite trasferimento diretto od indiretto delle stesse somme, di Pubblici Ufficiali, funzionari o di privati, inclusi i componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti dello Sponsor.

15. FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente Contratto di Sponsorizzazione, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le stesse si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà affidata alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

16. LINGUA E LEGGE APPLICABILE

16.1 Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto di Sponsorizzazione viene redatto in lingua italiana, che le stesse dichiarano di conoscere ed accettare quale lingua ufficiale ed unica di riferimento.

16.2 Al presente Contratto di Sponsorizzazione e alle obbligazioni da esso derivanti o connesse, si applica la legge italiana.

17. ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente Contratto di Sponsorizzazione presso le rispettive sedi legali delle stesse, così come indicato in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente Contratto di Sponsorizzazione dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di posta elettronica certificata, raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

Allegati:

1. INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
2. Format report informativo
3. Statuto de Comune di Rovigo
4. Programma delle Attività 2024-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Rovigo – Settore Cultura – Sezione Attività Teatrale

Vicesindaco
Andrea Bimbatti

Lo Sponsee dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., i seguenti articoli: 3 (Obblighi delle Parti), 4 (Responsabilità), 5 (Compenso), 6 (Durata del cotnratto), 7 (Recesso), 8 (Rapporti precedenti), 9 (Cessione del contratto), 10 (Comunicazioni), 12 (Riservatezza), 14 (Codice Etico e Modello 231), 15 (Foro Competente); 16 (Lingua e Legge Applicabile).

Comune di Rovigo – Settore Cultura – Sezione Attività Teatrale

Vicesindaco
Andrea
Bimbatti

ALLEGATO 1

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Vi informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"), che i dati personali eventualmente da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento per mere finalità istituzionali, connesse o strumentali all'esecuzione del presente Contratto di Sponsorizzazione, nel rispetto dell'interesse legittimo dello Sponsor di agire per finalità promozionali e di marketing, garantendo il rispetto della normativa sopra richiamata nonché dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Per dato personale s'intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").

Per trattamento di dati personali si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Il titolare dei suddetti trattamenti è la Terminale GNL Adriatico S.r.l., Via Santa Radegonda 8 Milano.
Dei dati personali che ci fornirete potranno venire a conoscenza il **Responsabile del Trattamento** della funzione Public & Government Affairs, il Sig. Alfredo Balena, e i dipendenti nominati **Autorizzati al Trattamento** presso la stessa funzione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le previsioni della normativa in materia e potrà essere effettuato manualmente o attraverso strumenti automatizzati atti tra l'altro a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del presente Contratto di Sponsorizzazione.

Vi informiamo altresì che i dati personali da Voi fornitici potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che, per conto e/o nell'interesse della nostra azienda, forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra azienda. In particolare, per le citate finalità promozionali e di marketing connesse all'esecuzione del presente Contratto di Sponsorizzazione, i dati personali potranno essere comunicati alla società deputata alla gestione della comunicazione per conto del Titolare del Trattamento:

SEC S.p.A., via Ferrante Aporti, 8 - 20125 Milano.

In relazione alle stesse attività promozionali, i dati personali potranno essere comunicati e/o inviati in Italia e all'estero (in Paesi dell'Unione Europea e in quelli extra-Europei, nel rispetto delle condizioni previste agli artt. 44-50 del Reg. UE 2016/679, vale a dire garantendo un elevato livello di protezione dei dati personali) alle seguenti categorie di soggetti:

- società che abbiano una partecipazione in **Terminale GNL Adriatico S.r.l.** in qualità di socio;
- fornitori, consulenti;

- entità fisiche o giuridiche che collaborino nell'attività di **Terminale GNL Adriatico S.r.l.**, incluso per la prestazione di servizi.

Vi informiamo altresì che gli interessati al trattamento dei propri dati personali potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, al verificarsi delle condizioni e nei casi ivi previsti, , inviando comunicazione scritta al Titolare del trattamento, Terminale GNL Adriatico S.r.l., che provvederà a fornire idoneo riscontro mediante il Responsabile del Trattamento.
Infine, Vi informiamo che la mancata prestazione del consenso al trattamento dei suddetti dati personali impedisce l'instaurazione del presente Contratto di Sponsorizzazione.

CONSENSO ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

In relazione all'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che ci avete fornito, che qui si intende richiamata integralmente e del cui contenuto siamo a conoscenza, esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Vostra azienda per lo svolgimento delle attività commerciali, promozionali, studi di mercato e strategici, anche attraverso l'invio di comunicazioni informative e commerciali con i mezzi indicati nell'informativa.

(Data, timbro e firma)

ALLEGATO 2
Format report informativo

NOME ASSOCIAZIONE - CARTA INTESTATA
Via, n
Cap. Città (Provincia)
Cod. Fisc……
P. IVA……

A:	Terminale GNL Adriatico SRL Sede Legale Via Santa Radegonda, 8 20121 Milano
Attenzione	Giorgia Fonsatti giorgia.fonsatti@adriaticlng.it
Modalità di presentazione	☐ invio mediante posta elettronica ☐ consegna a mano
Data:	……,….……...(luogo, giorno e anno)
Oggetto:	Report di chiusura Contratto di Sponsorizzazione …….(inserire data) relativo a ……(scrivere eventi/ attività/ oggetto del contratto)

La Manifestazione/Evento/Attività "……..." organizzata dall'associazione ……. Oggetto del Contratto di Sponsorizzazione 2024. con Adriatic LNG si è svolto nel periodo …….. a ……. Presso …… in Via ……. ed hanno partecipato circa …….. persone tra le quali segnaliamo : (inserire i nominativi di autorità presenti)

Sulla base dei commenti raccolti, grazie al lavoro di rassegna stampa/divulgazione l'evento/manifestazione ha riscosso successo non solo nell'ambito del comune ove si è svolta ma anche a livello internazionale.

Cogliamo, inoltre, l'occasione per allegarVi la seguente documentazione:

☐ Materiale fotografico
☐ Copia rassegna stampa
☐ Copia comunicazione con logo ALNG
☐ Commenti ricevuti
☐ Elenco impiego fondi
☐ Altro

Luogo e data _____

Distinti saluti

ALLEGATO 3
Statuto Teatro Sociale di Rovigo

ALLEGATO 4
Programma dell'Attività



Qualora siate d'accordo con quanto sopra, Vi preghiamo di restituirci copia della presente, riprodotta su Vostra carta intestata, da Voi sottoscritta in calce (e con sigla su ogni pagina), in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti.

TERMINALE GNL ADRIATICO S.r.l.

Alfredo Balena
